



CIRCOLARE N° 18 DEL 28 SETTEMBRE 2010

**Pubblichiamo interessante articolo apparso sull'ultimo numero
Di Networkias informa del 25 settembre 2010 sulla SCIA**

Decreto Legge 21 maggio 2010 n. 78, recentemente approvato e trasformato in legge (n° 122 del 30/07/2010) prevede, all'art. 49 comma 4, l'introduzione della "**Segnalazione Certificata di Inizio Attività**" (**S.C.I.A.**) attraverso la modifica integrale dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale documento sostituisce "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale" con l'esclusione di talune attività per le quali:

- è previsto un limite o un contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi,
- sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, o culturali,
- gli atti sono rilasciati da amministrazioni preposte alla difesa nazionale, pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze.

Quindi, fatte salve talune eccezioni, le espressioni: "**SCIA**" e "**segnalazione certificata di inizio attività**" sostituiscono quelle di "**DIA**" e "**dichiarazione di inizio attività**" ovunque queste ricorrano, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della DIA presente in ogni normativa nazionale e regionale.

La S.C.I.A. dovrà essere corredata "*dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati*" e permette l'inizio dell'attività alla data della sua presentazione anche nei casi in cui la legge prevede "*l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive*" in quanto "*essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni*".

Le Amministrazioni competenti, in caso di accertata carenza dei requisiti richiesti dalle normative possono – entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA – adottare "*motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni*".

Decorso il termine dei 60 giorni per l'adozione dei citati provvedimenti di divieto, l'Amministrazione può intervenire "*solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante **conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente***".

Quanto appena riportato fa intendere come questa innovazione avrà delle profonde ripercussioni in tutti gli ambiti, specie per quanto riguarda molte delle pratiche autorizzative più specificatamente legate agli aspetti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Soprattutto in campo antincendio, a parere dello scrivente, l'aspetto della "*conformazione dell'attività alla normativa vigente*" può aprire nuove dimensioni per l'applicazione dei metodi organizzativi e/o ingegneristici di tecnica di prevenzione incendi al fine di definire condizioni di sicurezza equivalente.

In particolare, il Certificato di Prevenzione Incendi risulta essere uno dei principali atti autorizzativi che subirà le conseguenze di tale riforma normativa.

Infatti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi indicate nel D.M. 16/02/1982, la dichiarazione di inizio attività è regolata dal D.P.R. 37/98, che disciplina i procedimenti di verifica e controllo per le fasi relative a:

- esame del progetto,
- sopralluoghi per gli accertamenti al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi,
- approvazione delle deroghe,

- esercizio e controllo.

Per tali procedimenti, al fine di garantire uniformità, trasparenza e speditezza nell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande, il contenuto delle stesse e la documentazione da allegare sono regolate dal D.M. 04/05/1998. La portata delle modifiche introdotte dall'art 49 della Legge 122/2010 non è, allo stato attuale, pienamente valutabile.

Infatti i provvedimenti di eventuale aggiornamento e modifica dell'iter procedurale per le pratiche di prevenzione incendi sono ancora allo studio dei competenti uffici del Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Tuttavia la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno ha già espresso, in linea con il principio ispiratore della legge n. 241/1990 il non aggravio dei procedimenti amministrativi.

La stessa è inoltre in attesa di poter disporre di ulteriori elementi di valutazione a seguito dell'approfondimento dei profili giuridici, per la definizione di alcuni indirizzi per garantire l'uniformità dell'azione amministrativa dei Comandi provinciali nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.

Tali indirizzi sono riassumibili in:

- attivazione della procedura semplificata della SCIA può ritenersi una scelta **opzionale** dell'interessato che pertanto può continuare a presentare istanze secondo le procedure stabilite dal DPR n. 37/1998 e dal DM 4/05/1998;
- poiché la SCIA è applicabile agli atti autorizzativi il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, tale procedura **non appare riferibile alla determinazione dei requisiti antincendio nei casi in cui non si dispone di regole tecniche specifiche** ma occorre applicare principi di carattere generale da modulare caso per caso;
- analogo ragionamento porta ad **escludere che la 'SCIA' sia applicabile alla procedura di deroga.**

Ad ulteriore chiarimento della materia, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare 3637/C del 10/08/201, prot. n. 105485 indirizzate alle Camere di Commercio, ha introdotto ulteriori elementi di interpretazione specifici per le attività commerciali che, tra l'altro, sono ora oggetto di una norma aggiornata di prevenzione incendi – il D.M. 27/07/2010: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq".

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico cita:

*"Dal contenuto della disposizione (art. 49 legge 122/2010 N.d.A.) risulta evidente l'**inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione. Con riferimento alle attività commerciali detti strumenti di programmazione sono previsti dal comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59 per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 59, il quale ha modificato il comma 13 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 per l'avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche, nonché dall'art. 6 del D.Lgs. n. 114, quale programmazione urbanistico-commerciale, per l'avvio dell'attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture (cfr art. 4, comma 1, lett. e del D. Lgs. n. 114), grandi strutture (cfr. art. 4, comma 1, lett. F del D. Lgs. n. 114) e centri commerciali (cfr. art. 4, comma 1, lett. g del D. Lgs. n. 114).***

Di conseguenza, salve ulteriori e più meditate precisazioni da verificare con le amministrazioni regionali competenti resta ferma la necessità dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- ...omissis...
- **avvio dell'attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 114."**

A seguito di questa messe di nuove indicazioni risulta necessario approfondire e valutare in rapporto alla attuale situazione comunque diversi aspetti, tra i quali:

- il Certificato di Prevenzione Incendi, nel nuovo scenario, mantiene la sua ragione di essere?
- La documentazione tecnica da allegare alla S.C.I.A. va intesa come documentazione di progetto o come documentazione che attesta la conformità dell'opera già realizzata?

Perché nel secondo caso, qualora l'Ente di Controllo appurasse difformità o carenze pregiudizievoli ai fini della sicurezza, si dovrebbe andare a modificare quello che è uno stato di fatto, con gli inevitabili problemi di ordine tecnico ed economico.

- Come cambiano le responsabilità dei gestori delle attività, dei consulenti, dei progettisti e delle imprese realizzatrici?
- Il regime sanzionatorio del D. Lgs. 758/96 subisce delle modifiche?
- Si modifica, ed eventualmente come, il regime dei versamenti per l'istruzione delle pratiche antincendio?